

## IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO N. 1215/2012

Il Regolamento U.E. n. 1215 del 2012, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sostituito il precedente Regolamento C.E. n. 44 del 2001.

Innanzitutto, va subito sottolineato come il nuovo regolamento trovi applicazione con riferimento “alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10.01.2015” (art. 66 comma 1 reg. 1215/2012)

Continua invece ad applicarsi il regolamento n. 44/2001 “alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10.01.2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione” (art. 66 comma 2 reg. 1215/2012).

La grande novità introdotta dal nuovo Regolamento consiste nell'eliminazione della c.d. “procedura di exequatur” (art. 38 del Regolamento 44/2001).

Invero, secondo tale precedente procedura per dare esecuzione nello Stato richiesto ad una decisione emessa dall'Autorità Giudiziaria di un altro Stato membro (ed ivi dichiarata esecutiva) era necessario aver precedentemente ottenuto l'apposizione di una formula esecutiva la quale doveva essere richiesta dalla parte interessata al Giudice del domicilio del convenuto o a quello del luogo dell'esecuzione.

La formula esecutiva veniva poi rilasciata, *inaudita altera parte*, dall'Autorità Giudiziaria adita.

Al contrario, l'art. 39 del Regolamento n. 1215/2012 ha specificamente sancito che “La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

Oggi quindi, **il soggetto procedente, ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, dovrà semplicemente limitarsi a richiedere all'autorità giurisdizionale d'origine** <ovvero allo stato che ha emesso la sentenza> **l'attestato che certifica l'esecutività della decisione stessa** (art. 42 e 53 Reg. 1215/2012).

Una volta ottenuto tale certificato<sup>1</sup> esso poi, a cura della parte interessata, dovrà essere notificato alla controparte unitamente o separatamente alla sentenza di cui si chiede l'esecuzione.

Dunque, il riconoscimento della sentenza esecutiva notificata potrà essere negato solamente a fronte della specifica domanda della parte "esecutata" la quale dovrà indicare la sussistenza, nel proprio caso, di uno dei motivi specificatamente indicati dall'art. 45 del Regolamento 1215/2012 ovvero in via esemplificativa: incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, violazione dei diritti di difesa, il contrasto della decisione con una decisione resa tra le stesse parti<sup>2</sup>.

\* \* \*

In conclusione quindi, è evidente come la nuova procedura introdotta dal Regolamento 1215/2012 abbia comportato una sostanziale semplificazione della procedura necessaria per l'esecuzione di una sentenza straniera in un altro Stato membro.

---

<sup>1</sup> L'attestato che certifica l'esecutività della sentenza deve essere debitamente tradotto nella lingua dello Stato membro richiesto e contenere un riepilogo dell'obbligazione esecutiva indicata nella decisione.

<sup>2</sup> **Art. 45 reg. 1215/2012:** "1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (*ordre public*) nello Stato membro richiesto; b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione; c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o e) se la decisione è in contrasto con: i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o ii) le disposizioni del capo II, sezione 6. 2. Nell'accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l'istanza è vincolata dall'accertamento dei fatti sul quale l'autorità giurisdizionale d'origine ha fondato la propria competenza. 3. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza. 4. La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, della sezione 4."